

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E ANALISI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI VIR-RAB DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 E S.M.I. E IN MATERIA DI GARE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226.

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA CIG 89643618B6 IDENTIFICATIVO SINTEL N. 147087792

CAPITOLATO TECNICO



1 PF	REMESSE	3
2 C	ONTESTO NORMATIVO	3
2.1	L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	3
2.2	Il decreto legislativo 164/00 – Valutazione degli scostamenti VIR-RAB	4
2.3	Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226	4
2.4	La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas	5
3 SE	ERVIZI RICHIESTI E REQUISITI SPECIFICI	7
3.1	Oggetto della fornitura	7
4 AS	SPETTI GENERALI	11
4.1	Barriere al conflitto di interesse	11
4.2	Riservatezza e trattamento dei dati	12
4.3	Reportistica finale	12
5 PI	IANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI	12
5.1	Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività	12
<i>5.2</i>	Consuntivazione	13
5.3	Comunicazioni tra committente e fornitore	1.3



1 PREMESSE

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire gli obiettivi relativi alla fornitura dei servizi in oggetto, in quantità e livelli di servizio richiesto.

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano requisito minimo della fornitura.

Ai soli fini del presente documento:

- con il termine "Autorità" va intesa l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- con "Gara" si intende la procedura di gara avente CIG 89643618B6;
- con il termine "Fornitore" va inteso l'operatore economico aggiudicatario in via definitiva ed efficace della procedura di gara, con il quale si stipula il contratto;
- con "*contratto*" si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed efficace della gara, secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo;
- quando non diversamente specificato, con "capitolato" si intende il presente documento;
- con "*fornitura*" si intende il complesso dei servizi oggetto delle attività e dei prodotti che il Fornitore è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto;
- in genere, ogni altro termine che potrebbe essere scritto in minuscolo, viene scritto in maiuscolo quando assume un ben preciso significato ai fini della comprensione del testo (es. "rapporto", per un'accezione qualsiasi presente in un dizionario della lingua italiana, "Rapporto" ad indicare un ben preciso *output* della fornitura, specificatamente definito nel documento, ed il cui significato è formalmente collegato alla fornitura stessa).

Nel capitolo 2 vengono illustrati il contesto di riferimento, le esigenze e gli obiettivi dell'Autorità in relazione ai servizi oggetto della gara.

Nel capitolo 3 è descritto in maniera analitica l'oggetto della fornitura; sono indicati gli obiettivi di ciascuno dei servizi richiesti, di cui viene fornita una descrizione dei requisiti.

Nel capitolo 4 sono descritti i requisiti generali, intesi come requisiti a tutti i servizi richiesti o applicabili a diversi di

Nel capitolo 5 sono descritte le modalità di pianificazione e consuntivazione dei servizi richiesti.

Sono parti integranti del capitolato le appendici citate nel medesimo capitolato e riportate allegate allo stesso.

2 CONTESTO NORMATIVO

2.1 L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Per primo, con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014.



Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici, l'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

L'Autorità, la cui sede è a Milano, opera in maniera prevalente attraverso la pubblicazione di documenti (atti di natura non provvedimentale: documenti di consultazione, pareri e segnalazioni, comunicati, istruzioni tecniche), l'emanazione di provvedimenti normativi (deliberazioni) e la pubblicazione di informazioni di vario tipo (elenchi, prezzi e tariffe, livelli di qualità del servizio).

Tutti i documenti sono pubblicati sul portale dell'Autorità www.arera.it.

2.2 Il decreto legislativo 164/00 – Valutazione degli scostamenti VIR-RAB

L'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (che introduce norme per la semplificazione dell'*iter* di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale), prevede che:

- nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
- in ogni caso, dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni
 nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei
 contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative
 valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di
 gara;
- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2.3 Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46.bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222". Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n. 106, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie hanno adottato il Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - così come modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 - viene indicato come "decreto n. 226/11").

2.3.1 Il decreto n. 226/11 - Valutazioni Bandi di gara

Il comma 2.1 del decreto n. 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al



Comune capoluogo di provincia (o in alternativa a una società di patrimonio delle reti) ovvero nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, a un Comune capofila, alla Provincia, o a un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il comma 2.4, del decreto n. 226/11 stabilisce che la Stazione Appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti.

Il comma 9.1 del decreto n. 226/11 prevede che la Stazione Appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto n. 226/11 e che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota.

Il comma 9.2 del decreto n. 226/11 stabilisce che la Stazione Appaltante invii il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa sopra richiamata, all'Autorità, che entro 30 giorni può inviare proprie osservazioni alla Stazione Appaltante.

In sostanza, il suddetto comma 9.2 disciplina, con riferimento a uno specifico aspetto rilevante per l'assegnazione del servizio di distribuzione e per la determinazione dei contenuti concreti della relativa convenzione (ossia la determinazione del bando di gara), le modalità di esercizio della generale funzione consultiva intestata, in materia, all'Autorità dall'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95.

2.4 La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas

Con la deliberazione 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/gas).

La deliberazione 905/2017R/gas abroga, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/gas, 155/2014/R/gas e 310/2014/R/gas.

2.4.1 Valutazioni VIR - RAB

L'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:

- a) regime ordinario individuale per Comune;
- b) regime semplificato individuale per Comune;
- c) regime semplificato d'ambito ex legge 124/17.

L'articolo 11 della SEZIONE III dell'Allegato A della deliberazione 905/2017/R/gas ha stabilito che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti (di seguito: **Documentazione VIR-RAB**) in caso di Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del medesimo Allegato A:

- a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
- b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto n. 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
- c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto n. 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;



- d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto n. 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto n. 226/11;
- e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
- f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011.

2.4.2 Valutazioni Bandi di gara

L'articolo 7 della SEZIONE II dell'Allegato B della deliberazione 905/2017/R/gas ha previsto che le verifiche debbano avere per oggetto l'analisi:

- di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9, del decreto n. 226/11, secondo cui nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;
- del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 13, 14 e 15 del decreto n. 226/11;
- delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3 del decreto n. 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3 del decreto n. 226/11;
- delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto n. 226/11;
- delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto n. 226/11;
- della coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.

Le verifiche devono essere fatte sulla documentazione (di seguito: **Documentazione di gara**) costituita dalla Nota giustificativa di cui all'Allegato A alla determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 7 giugno 2013, n. 2/13 (di seguito: determinazione n. 2/13; cfr. Allegato n. 5 al presente Capitolato) e sui Documenti riportati nell'Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", riportati nell'Allegato B della medesima determinazione n. 2/13.

In particolare:

- "Nota giustificativa", è la nota redatta dalla Stazione Appaltante sulla base dello "Schema di nota giustificativa", riportata nell'Allegato 6 al presente Capitolato;
- "Documenti", sono i documenti riportati nell'"Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", riportati nell'Allegato 7 al presente Capitolato, ed elencati di seguito:
 - Bando e disciplinare di gara dell'Ambito;
 - 2. Allegati al bando di gara di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto n. 226/11, limitatamente a quelli di seguito specificati:
 - a. Allegato A: elenco dei Comuni dell'Ambito con indicazione della data di scadenza delle concessioni in essere e della data prevista di inizio metanizzazione per i Comuni la cui metanizzazione è oggetto di gara;
 - b. Allegato B: dati significativi dell'impianto di distribuzione per singolo Comune dell'Ambito;
 - c. Allegato C: elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione per singolo Comune dell'Ambito;
 - d. Allegato D: domanda di partecipazione alla gara;
 - e. Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto;



- f. Schema contratto di servizio.
- 3. Allegati al disciplinare di gara di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto n. 226/11, limitatamente a quelli di seguito specificati:
 - a. Allegato B: schema Piano industriale Istruzioni per la redazione;
- 4. Linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo corredate dall'analisi costi benefici.

La determinazione n. 2/13 ha approvato:

- a) lo "Schema di nota giustificativa" (Allegato A alla determinazione n. 2/13);
- b) l'"Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità" (Allegato B alla determinazione n. 2/13).

3 SERVIZI RICHIESTI E REQUISITI SPECIFICI

3.1 Oggetto della fornitura

Sono compresi nell'oggetto i servizi di:

- analisi, propedeutica a quella di cui alla successiva lettera b), della **Documentazione VIR-RAB** inviata dalle Stazioni appaltanti all'Autorità, consistente nell'insieme della documentazione necessaria per le verifiche, di cui all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, relativa a ogni Comune soggetto a regime ordinario individuale per Comune;
- b) analisi della **Documentazione di gara** inviata dalle Stazioni Appaltanti all'Autorità, consistente nella "Nota giustificativa" e nei "Documenti", come definiti al precedente paragrafo 2.4.2.

Nel seguito del presente capitolato, inoltre, si definisce:

- "Lotto di Documentazione VIR-RAB" l'insieme costituito dalla Documentazione VIR-RAB che l'Autorità rende disponibile al Fornitore per l'analisi della medesima Documentazione. Il Lotto può essere composto da un massimo di 40 (quaranta) Documentazioni VIR-RAB, anche appartenenti a più di una stazione appaltante;
- "Piattaforma VIR-RAB" la piattaforma informatica per l'acquisizione della Documentazione VIR-RAB da analizzare, resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
- *"Lotto settimanale"* l'insieme costituito dalla Documentazione di gara pervenuta all'Autorità in una settimana, come risulta dalla data del Protocollo Autorità e resa disponibile al Fornitore per le valutazioni;
- "Piattaforma Bandi di gara" la piattaforma informatica per l'acquisizione della Documentazione di gara da analizzare, resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità.

Ai fini della durata contrattuale si rimanda all'art. 2 del Capitolato amministrativo.

3.1.1 Obiettivi dell'analisi

L'analisi ha come obiettivo quello di consentire all'Autorità di inviare alle Stazioni Appaltanti le proprie osservazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal già richiamato:

- articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 in relazione alla valutazione degli scostamenti maggiori del 10%.
- articolo 9, comma 2, del decreto n. 226/11.

3.1.2 Metodologia di analisi

L'Autorità ha predisposto:

(i) per le valutazioni degli scostamenti VIR–RAB, una *check-list* per l'analisi della Documentazione VIR-RAB, la cui compilazione, per ogni Documentazione VIR-RAB trasmessa all'Autorità dalle Stazioni Appaltanti, è funzionale all'uniformazione e razionalizzazione dell'esame della predetta documentazione.



Tale *check-list* consente di verificare ed evidenziare eventuali criticità o richieste di chiarimenti/integrazioni inerenti i criteri e le modalità di valutazione contenute in ogni Documentazione VIR-RAB trasmessa all'Autorità dalla Stazione Appaltante (Allegato 1 al presente Capitolato);

Gli esiti dell'analisi della Documentazione VIR-RAB inviata da ogni Stazione Appaltante, riportati nella predetta *check-list*, devono essere sintetizzati, per ogni Stazione Appaltante, in un'apposita "comunicazione delle osservazioni", redatta in base ad uno schema che sarà reso disponibile dall'Autorità all'atto di sottoscrizione del verbale di inizio attività. A fini della redazione della sopra citata "comunicazione delle osservazioni", l'Autorità renderà disponibile al Fornitore anche un'apposita "libreria di osservazioni", riportante l'elenco delle osservazioni e le richieste di chiarimenti/integrazioni tipizzate.

La compilazione della "comunicazione delle osservazioni" da parte del Fornitore relativa alle valutazioni delle Documentazioni VIR-RAB inerenti a ogni Stazione Appaltante risponde alla duplice esigenza di uniformare la predisposizione delle osservazioni indirizzate alle Stazioni Appaltanti e di riferimento per la loro formalizzazione da parte dell'Autorità.

- (ii) per le valutazioni dei Bandi di gara due *check-list* per l'analisi della Documentazione di gara inviata dalle Stazioni Appaltanti, la cui compilazione, per ogni Documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalle Stazioni Appaltanti, è funzionale alla uniformazione e razionalizzazione dell'esame della predetta documentazione. In particolare, una:
 - o *check-list* "generale", la quale consente di verificare la completezza di ogni Documentazione di gara inviata dalle Stazioni Appaltanti e di eseguire l'analisi degli scostamenti rispetto a bando di gara tipo, disciplinare di gara tipo e scelta dei punteggi (Allegato 2 al presente Capitolato);
 - o *check-list* "specifica", la quale consente di verificare le condizioni minime di sviluppo riportate nelle "Linee guida Programmatiche d'ambito" inviate da ogni Stazione Appaltante e della congruità delle analisi costi- benefici previste dall'articolo 9, comma 3 del decreto n. 226/11 (Allegato 3 al presente Capitolato).

L'Autorità ha inoltre predisposto, per le valutazioni dei Bandi di gara, uno "Schema di report sintetico individuale", allegato al presente capitolato (Allegato 4 al presente Capitolato), sulla base del quale il Fornitore deve sintetizzare, mediante la compilazione di un "Report sintetico individuale" per ogni Documentazione di gara analizzata, gli esiti dell'analisi della Documentazione di gara. La compilazione del "Report sintetico individuale" risponde alla duplice esigenza di uniformare la predisposizione delle osservazioni indirizzate alle Stazioni Appaltanti e di riferimento per la loro stesura da parte dell'Autorità.

3.1.3 Contenuto dei servizi richiesti

3.1.3.1 <u>Valutazioni scostamenti VIR – RAB</u>

Il Fornitore dovrà:

- 1) prendere in carico la Documentazione VIR-RAB, trasmessa da ogni Stazione Appaltante, come definita al precedente paragrafo 2.4.1;
- 2) compilare, in esito all'analisi di ogni Documentazione VIR-RAB, la *check-list* riportata nell'Allegato 1 al presente Capitolato;
- 3) redigere la "comunicazione delle osservazioni" per ogni Stazione Appaltante valutata.

La presa in carico della Documentazione VIR-RAB da parte del Fornitore dovrà avvenire dalla data in cui l'Autorità la rende disponibile al medesimo Fornitore, in modalità telematica tramite la Piattaforma VIR-RAB o in alternativa, in caso di malfunzionamento della Piattaforma VIR-RAB per cause indipendenti dal Fornitore, su supporti informatici mediante consegna a mano presso la propria sede di Milano, Piazza Cavour, 5.

La Documentazione VIR-RAB verrà sottoposta all'analisi del Fornitore, con cadenza di norma mensile ed entro i primi 5 (*cinque*) giorni di ogni mese, tramite il Lotto di Documentazione VIR-RAB reso disponibile al Fornitore.

Nel corso di ogni mese il numero massimo di Lotti di Documentazione VIR-RAB che possono essere messi a disposizione del Fornitore di norma è pari a 1.

Peraltro, qualora nel corso dei primi 5 (cinque) giorni del mese l'Autorità abbia messo a disposizione del Fornitore un Lotto di Documentazione VIR-RAB composto da un minimo di 1 (una) Documentazione VIR-RAB fino a un massimo



di 10 (dieci) Documentazioni VIR-RAB, la medesima Autorità si riserva di mettere a disposizione del Fornitore, dal 15° (*quindicesimo*) giorno del mese al 20° (*ventesimo*) giorno del mese, un ulteriore Lotto di Documentazione VIR-RAB di medesima composizione da analizzare.

Il Fornitore si deve rendere in ogni caso disponibile, qualora si presentasse la necessità, a ritirare presso gli uffici dell'Autorità copia cartacea della Documentazione VIR-RAB, entro i tempi sopra stabiliti.

3.1.3.2 Valutazioni Bandi di gara

Il Fornitore dovrà:

- 1) prendere in carico la Documentazione di gara, trasmessa da ogni Stazione Appaltante, come definita al precedente paragrafo 2.4.2;
- 2) compilare, in esito all'analisi di ogni Documentazione di gara, le *check-list* riportate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 al presente Capitolato;
- 3) redigere, per ogni Documentazione di gara analizzata, il "Report sintetico individuale" sulla base dello "Schema di report sintetico individuale" riportato nell'Allegato 4 al presente Capitolato.

La presa in carico della Documentazione di gara relativa a ogni Stazione Appaltante da parte del Fornitore dovrà avvenire dalla data in cui l'Autorità la rende disponibile al medesimo Fornitore, in modalità telematica tramite la Piattaforma Bandi di gara o in alternativa, in caso di malfunzionamento della Piattaforma Bandi di Gara per cause indipendenti dal Fornitore, su supporti informatici mediante consegna a mano presso la propria sede di Milano, Piazza Cavour, 5.

L'Autorità rende di norma disponibile giornalmente al Fornitore la Documentazione di gara, nei limiti del numero massimo previsto dal "Lotto settimanale" come proposto dal Fornitore in sede di offerta.

Il <u>numero minimo</u> di Documentazioni di gara che costituiscono il Lotto settimanale <u>è pari a n. 4</u> (quattro) Documentazioni, mentre il <u>numero massimo</u> <u>è stabilito in n. 10 (dieci)</u> Documentazioni di gara (tale valore massimo costituisce la soglia massima relativa al numero di Documentazioni di gara che costituiranno il Lotto settimanale).

La Documentazione di gara eccedente il numero massimo previsto dal "Lotto settimanale" (come effettivamente offerto dal Fornitore in sede di gara) viene resa disponibile la settimana successiva.

Il Fornitore si deve rendere in ogni caso disponibile, qualora si presentasse la necessità, a ritirare presso gli uffici dell'Autorità copia cartacea della Documentazione di gara, entro i tempi sopra stabiliti.

3.1.4 Deliverable e tempi di consegna

3.1.4.1 <u>Valutazioni scostamenti VIR – RAB</u>

Per ogni Documentazione VIR-RAB resa disponibile dall'Autorità, il Fornitore dovrà consegnare all'Autorità - mediante la Piattaforma VIR-RAB o in alternativa, in caso di malfunzionamento della Piattaforma VIR-RAB per cause indipendenti dal Fornitore, su supporti informatici mediante consegna a mano presso la sede di Milano dell'Autorità ubicata in Piazza Cavour, 5 - i seguenti *Deliverable*:

- la *check-list* di cui all'Allegato 1 del presente capitolato, debitamente compilata;
- la "comunicazione delle osservazioni", per ogni Stazione Appaltante valutata.

I *Deliverable*, relativi a ogni Documentazione VIR-RAB analizzata, dovranno essere consegnati dal Fornitore all'Autorità entro e non oltre il termine temporale di consegna come proposto dal Fornitore in sede di offerta.

I termini temporali verranno conteggiati con riferimento alla data in cui l'Autorità rende disponibile al Fornitore ogni Documentazione VIR-RAB per la relativa analisi.

Il tempo massimo di consegna dei Deliverable relativi a ogni Documentazione VIR-RAB analizzata è pari a:

- (i) 8 (otto) giorni lavorativi, nel caso in cui "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 1 (una) Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 (dieci) Documentazioni VIR-RAB;
- (ii) 15 (quindici) giorni lavorativi, nel caso in cui "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 (undici) Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 (trenta) Documentazioni VIR-RAB;
- (iii) 20 (venti) giorni lavorativi, nel caso in cui "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 31 (trentuno) Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 40 (quaranta) Documentazioni VIR-RAB.



Il tempo minimo per la consegna dei Deliverable relativi a ogni Documentazione VIR-RAB analizzata è pari a (tale valore minimo costituisce la soglia al di sotto della quale non verranno accettati ulteriori miglioramenti del tempo di consegna proposto dal Fornitore in sede di offerta):

- o 5 (cinque) giorni lavorativi, nel caso di cui al sub (i) che precede;
- o 8 (otto) giorni lavorativi, nel caso di cui al sub (ii) che precede;
- o 12 (dodici) giorni lavorativi, nel caso di cui al sub (iii) che precede.

3.1.4.2 Valutazioni Bandi di gara

Per ogni Documentazione di gara resa disponibile dall'Autorità, il Fornitore dovrà consegnare all'Autorità - mediante la Piattaforma Bandi di gara o in alternativa, in caso di malfunzionamento della Piattaforma Bandi di gara per cause indipendenti dal Fornitore, su supporti informatici mediante consegna a mano presso la sede di Milano dell'Autorità ubicata in Piazza Cavour, 5 - i seguenti *Deliverable*:

- le *check-list* di cui agli Allegati 2 e 3 del presente capitolato, debitamente compilate;
- il "Report sintetico individuale" redatto sulla base dello "Schema di report sintetico individuale" di cui all'Allegato 4 al presente capitolato.

I *Deliverable*, relativi a ogni Documentazione di gara analizzata, dovranno essere consegnati dal Fornitore all'Autorità entro e non oltre il termine temporale di consegna come proposto dal Fornitore in sede di offerta.

I termini temporali verranno conteggiati con riferimento alla data in cui l'Autorità rende disponibile al Fornitore ogni Documentazione di gara per la relativa analisi.

Il tempo massimo di consegna dei *Deliverable* relativi a ogni Documentazione di gara analizzata è pari a 12 giorni lavorativi, mentre il tempo minimo è stabilito in 5 (cinque) giorni lavorativi (tale valore minimo costituisce la soglia al di sotto della quale non verranno accettati ulteriori miglioramenti del tempo di consegna proposto dal Fornitore in sede di offerta).

3.1.4.3 Clausole generali riguardanti i Deliverable

Il Fornitore sarà sollevato da ogni responsabilità circa il mancato adempimento relativo alla consegna di ogni Deliverable all'Autorità nella misura in cui tale inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Autorità e dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'Autorità, inoltre, si riserva sulla base delle proprie esigenze di modificare le modalità di esecuzione descritte, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al Fornitore secondo quanto previsto nel successivo capitolo 5.

In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, anche su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità degli obiettivi di regolazione dei settori energetici.

L'Autorità si riserva infine di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità globale dell'Autorità nello svolgimento di tali attività.

3.1.5 Numero e distribuzione temporale della documentazione da analizzare

Tenuto conto del fatto che le date limite previste per l'intervento sostitutivo della Regione, in casi di mancato avvio della gara, relative agli Ambiti degli 8 raggruppamenti di cui al cronoprogramma per lo svolgimento delle gare, definito dall'Allegato 1 al decreto 226/11 (Allegato 8 al presente Capitolato), sono state tutte superate e del fatto che solo un numero limitato di Stazioni Appaltanti (sulle 172 totali) ha provveduto, a oggi, a inviare all'Autorità gli scostamenti VIR-RAB e la Documentazione di gara si prevede che:

- a) il numero massimo di Documentazioni VIR-RAB che potrà essere oggetto di analisi ai sensi del presente Capitolato è stimato in 500 (*cinquecento*);
- b) il numero massimo di Documentazioni di gara che potrà essere oggetto di analisi ai sensi del presente



Capitolato è pari a 154 (*centocinquantaquattro*) (numero totale degli ambiti, tenuto conto delle aggregazioni sottratti 18 bandi di gara già deliberati dall'Autorità).

Si precisa altresì che:

- (i) i numeri massimi indicati alle lettere a) e b) che precedono non sono vincolanti per l'Autorità, che potrà pertanto richiedere al Fornitore nel corso della durata del servizio di cui all'art. 2 del Capitolato amministrativo l'analisi di un numero anche inferiore di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara: al Fornitore spetterà il solo corrispettivo relativo alle effettive Documentazioni VIR-RAB e Documentazioni di gara messe a disposizione dall'Autorità e dal Fornitore analizzate, senza alcun minimo garantito;
- (ii) con riferimento alle Documentazioni di gara, l'Autorità si riserva di richiedere al Fornitore un nuovo esame di una Documentazione di gara a seguito di una nuova acquisizione della medesima Documentazione di gara tramite la Piattaforma Bandi di gara. Per le prime 15 (quindici) Documentazioni di gara per le quali l'Autorità dovesse richiedere un riesame, non sarà dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo al Fornitore; tale corrispettivo aggiuntivo sarà invece dovuto nei termini precisati nel Capitolato amministrativo per il riesame delle eventuali Documentazioni di gara che eccedano le prime 15 (quindici) Documentazioni di gara oggetto di riesame;
- (iii) qualora nel corso di validità del contratto non venisse esaurito il budget destinato al pagamento delle prestazioni relative all'esame delle Documentazioni di gara di cui alla lettera b) che precede, l'Autorità si riserva di utilizzare tali somme per richiedere al Fornitore l'analisi di Documentazioni VIR-RAB aggiuntive rispetto alle 500 di cui alla lettera a) che precede;
- (iv) l'Autorità si riserva altresì, nei termini di cui all'art. 3 del Capitolato amministrativo, di disporre alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto un aumento delle prestazioni oggetto del contratto nei limiti del 20% del valore del contratto stesso.

4 ASPETTI GENERALI

Di seguito vengono descritti i requisiti applicabili a tutti i diversi servizi richiesti. Le modalità di programmazione e consuntivazione degli stessi servizi sono indicate nel successivo capitolo 5.

La descrizione di massima del capitolo 3 dei servizi richiesti rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Fornitore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.

4.1 Barriere al conflitto di interesse

Al fine di evitare conflitti di interesse con le aziende dei settori regolati dall'Autorità e con le Stazioni appaltanti o con i singoli Enti locali, nonché per garantire la *par condicio competitorum*, nel Disciplinare di gara **sono state previste espresse dichiarazioni**, che ogni partecipante alla gara dovrà rendere, **finalizzate a garantire la non sussistenza di**:

- a) rapporti di collegamento o di controllo societario con imprese distributrici di gas naturale;
- b) rapporti di collaborazione, sotto qualunque forma contrattualizzati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, con imprese distributrici di gas naturale e/o con i singoli Enti locali e/o con le Stazioni Appaltanti di cui alla tabella (Allegato 8 al presente Capitolato), aventi ad oggetto qualunque tipologia di prestazione e/o attività consulenziali propedeutiche e/o funzionali sia alla preparazione della Documentazione VIR-RAB e/o della Documentazione di gara che all'espletamento e/o partecipazione all'affidamento del servizio di distribuzione gas oggetto della Documentazione di gara riferita agli ambiti riportati nella citata tabella.

In alternativa all'ipotesi sub b) precedentemente riportata - ossia qualora l'operatore economico abbia contribuito alla preparazione della Documentazione VIR-RAB e/o della Documentazione di gara e/o partecipi all'affidamento del servizio di distribuzione gas negli ambiti di cui alla tabella (Allegato 8 al presente Capitolato) è richiesto che i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (sia il Service manager che il gruppo di lavoro complessivo di cui all'art. 4 del Capitolato amministrativo, nonché altri comunque coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni) siano separati dai soggetti coinvolti nel rapporto di collaborazione predetto.



Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre a non aver avuto nessuna forma di coinvolgimento con imprese distributrici di gas naturale o con i singoli Enti locali o con le Stazioni Appaltanti di cui alla citata tabella, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con i medesimi per tutta la durata contrattuale di svolgimento delle prestazioni per l'Autorità.

4.2 Riservatezza e trattamento dei dati

L'analisi della Documentazione VIR-RAB e della Documentazione di gara dovrà essere realizzata secondo il rispetto delle norme vigenti in tema di riservatezza e di protezione dei dati personali, nonché del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici¹.

Il Fornitore, in qualità di titolare (ove applicabile) e di responsabile del trattamento dei dati, sarà tenuto a utilizzare i dati forniti solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato e per le finalità istituzionali previste dall'Autorità.

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne fatti, informazioni e documenti riguardanti l'appalto in questione e ad astenersi dal pubblicare articoli e divulgare informazioni su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del servizio in questione, salvo esplicito benestare scritto dell'Autorità.

4.3 Reportistica finale

4.3.1 Valutazioni scostamenti VIR-RAB

Al termine di ogni analisi della Documentazione VIR-RAB afferente ogni Comune con scostamento maggiore del 10%, dovranno essere consegnati dal Fornitore all'Autorità, entro i tempi specificati al precedente paragrafo 3.1.4.1, i seguenti *output*, che resteranno di proprietà dell'Autorità:

- la check list di cui all'Allegato 1 del presente Capitolato, debitamente compilata;
- la "comunicazione delle osservazioni", per ogni Stazione Appaltante valutata.

4.3.2 Valutazione Bandi di gara

Al termine di ogni analisi della Documentazione di gara, afferente ogni Stazione Appaltante, dovranno essere consegnati dal Fornitore all'Autorità, entro i tempi specificati al precedente paragrafo 3.1.4.2, i seguenti *output*, che resteranno di proprietà dell'Autorità:

- le *check-list* di cui agli allegati 1 e 2 del presente Capitolato, debitamente compilate;
- il "Report sintetico individuale" redatto sulla base dello "Schema di report sintetico individuale" di cui all'Allegato 4 al presente Capitolato.

5 PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

Nel seguito sono descritte le modalità con cui si articola la pianificazione e la consuntivazione dei servizi richiesti.

5.1 Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività

Le previsioni contenute nel precedente paragrafo 3.1.5 devono essere considerate di massima, sia per quanto attiene il numero di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara da analizzare, sia per la distribuzione temporale delle medesime.

Il numero effettivo di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara da analizzare e la distribuzione temporale delle medesime, rese disponibili dall'Autorità al Fornitore, dipendono dal numero effettivo di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara che saranno trasmesse dalle Stazioni Appaltanti all'Autorità durante l'arco di validità contrattuale, senza alcun minimo garantito per il Fornitore.

Tale numero e distribuzione potranno pertanto subire modificazioni rispetto a quanto ipotizzato, in relazione a circostanze

¹ Il testo integrale del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002 è disponibile sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali. http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FCodici+deontologici



non prevedibili, anche in relazione a eventuali disposizioni legislative che entrino in vigore successivamente alla data di inizio dell'attività contrattuale.

Il Fornitore dovrà pertanto assicurare la massima flessibilità nello sviluppo delle attività e dei servizi richiesti.

5.2 Consuntivazione

Entro i primi 15 giorni solari del mese successivo a quello che conclude ciascun semestre della fornitura dovrà essere predisposto dal Fornitore e sottoposto all'approvazione dell'Autorità apposito "Report di consuntivazione semestrale" contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte, degli *output* rilasciati o dello stato di avanzamento delle eventuali attività in corso.

Entro il termine di validità contrattuale dovrà essere predisposto dal Fornitore e sottoposto all'approvazione dell'Autorità apposito "Report di consuntivazione finale", contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati

La consuntivazione costituisce la base per la fatturazione delle attività svolte, secondo i prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione di gara.

5.3 Comunicazioni tra committente e fornitore

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere indirizzata all'attenzione del referente dell'Autorità destinatario della comunicazione, per iscritto via posta elettronica.

Elenco degli Allegati al presente Capitolato:

Allegato 1:	Check-list per Doci	umentazione VIR-RAB:

- Allegato 2: Check-list "generale" per Documentazione di gara;
- Allegato 3: Check-list "specifica" per Documentazione di gara;
- Allegato 4: "Schema di report sintetico individuale" per Documentazione di gara;
- Allegato 4a: decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226;
- Allegato 4b: Versione dell'Allegato 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie 20 maggio 2015, n. 106;
- Allegato 4c: Versione dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie 20 maggio 2015, n. 106;
- Allegato 5: Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità n. 2/13;
- Allegato 6: "Schema di nota giustificativa" Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità n. 2/13;
- Allegato 7: "Elenco documenti da trasmettere all'Autorità" Allegato B alla Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità n. 2/13;
- Allegato 8: Tabella con scadenze per intervento sostitutivo Regione, così come disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Allegato 1 decreto 226/11).